



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-534/15

Pavel Dumitraș

e

Mioara Dumitraș

contro

BRD Groupe Société Générale – Sucursala Județeană Satu Mare

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare)

«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Articolo 1, paragrafo 1 — Articolo 2, lettera b) — Status di consumatore — Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito — Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice»

Massime – Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016

1. *Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Ambito di applicazione — Contratti di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulati con un ente creditizio da persone fisiche che agiscono a titolo non professionale e senza collegamento funzionale con la società beneficiaria della garanzia — Inclusione*

[Direttiva del Consiglio 93/13, 10° considerando, e artt. 1, § 1, e 2, b) e c)]

2. *Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Nozione di consumatore — Persona fisica che stipula un contratto di garanzia o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente — Inclusione*

[Direttiva del Consiglio 93/13, 10° considerando, e art. 2, b)]

1. Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice nazionale verificare.

Infatti, come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all'articolo 2, lettere b) e c), della suddetta direttiva. A tal riguardo, l'oggetto del contratto è irrilevante per definire l'ambito di applicazione di tale direttiva, fatte salve le

eccezioni indicate al suddetto considerando. Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica.

(v. punti 26-28, 40 e dispositivo)

2. La nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha un carattere oggettivo e deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva.

Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un consumatore, un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce, si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. Spetta quindi al giudice nazionale determinare se detta persona fisica abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano alla società commerciale di cui si è costituita garante, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

(v. punti 31-34)